

DICHIARAZIONI

Acquisti di servizi dall'estero: dal file xml alla dichiarazione Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

MARKETING PER LO STUDIO: 5 STEP PER COSTRUIRE LA TUA STRATEGIA

[Scopri di più >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le operazioni soggette al [reverse charge interno](#) ed i conseguenti adempimenti in termini di file xml da trasmettere allo SdI, comunicazione Lipe e compilazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel presente contributo si propone un analogo riepilogo riferito agli **acquisti di servizi generici dall'estero**.

Le **prestazioni di servizi “generiche”**, disciplinate dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, compresi i soggetti indicati all'[articolo 7-ter](#), comma 2, lettere b) e **sono adempiuti dai cessionari o committenti**.

Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in **un altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di **fatturazione e di registrazione** secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993.

La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e **integrandola dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la **base imponibile** dell'operazione, espressi in valuta estera, **nonché dell'ammontare dell'imposta**; in caso di acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare della stessa nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Dal 1° luglio 2022 le prestazioni di servizi **ricevute da soggetti non residenti** devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), **trasmettendo un file xml con Tipo documento TD17, entro il 15° giorno del mese successivo:**

- al **ricevimento del documento nel caso di prestatore comunitario** oppure
- all'**effettuazione dell'operazione** nel caso di prestatore extracomunitario.

Il file xml trasmesso con **Tipo documento TD17**, obbligatorio ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, può essere utilizzato in **sostituzione dell'integrazione fisica** della fattura del prestatore Ue (servizi ricevuti dall'Ue) o **dell'emissione dell'autofattura cartacea** (in caso di servizi ricevuti da extra-Ue).

In sede di **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** – modello Lipe – i servizi ricevuti dall'estero (Ue ed extra-Ue) andranno riepilogati nel **rigo VP3 – Totale operazioni passive**, riportando l'imposta assolta tramite applicazione del reverse charge, nei **righi VP4 e VP5**.

Ai fini della **dichiarazione annuale Iva**, invece, l'operazione dovrà essere riportata nel **quadro VF** (righe da VF1 a VF13) e nel **quadro VJ**. Così, ad esempio, in caso di un **servizio di manutenzione su bene mobile** reso da un prestatore Ue, di importo pari a 20.000 euro, a seguito dell'applicazione dell'inversione contabile il committente italiano dovrà **compilare il Modello Iva** come segue.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2					
	VF3					
	VF4					
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VF6					
	VF7					
	VF8					
	VF9					
	VF10					
	VF11					
	VF12					
	VF13					
			20.000	.00	22	4.400
						.00

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)				
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)				
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	20.000	.00	22	4.400
						.00

Diverso è infine il trattamento dei **servizi c.d. in deroga**, di cui all'[articolo 7 quater D.P.R. 633/1972](#), di seguito riepilogati:

- prestazioni di **servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di **alloggio nel settore alberghiero** e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando

l'immobile è situato nel territorio dello Stato;

- prestazioni di **trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **ristorazione** e **catering** quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **locazione/noleggio**, a **breve termine** (non superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario (o extra-comunitario) di servizi in deroga con **applicazione dell'Iva del paese del prestatore** può **registrare la fattura direttamente in contabilità**, oppure effettuare la **registrazione nel registro Iva acquisti** come **operazione fuori campo Iva**.

A **prescindere dalla scelta operata**, l'operazione **non andrà riportata nella comunicazione Lipe** e nella **dichiarazione annuale Iva**; sarà invece obbligatorio **trasmettere al Sistema di Interscambio un file TD17 con Natura operazione N2.2** per assolvere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, **fatta eccezione per le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro** (soglia da monitorare per singola operazione), relative ad acquisti di servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).